



Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

L'art. 23 apporta modifiche al D.Lgs. n. 148/2015 in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ossia:

- all'art. 7, comma 5-bis, con le modifiche introdotte in caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
- all'art. 8, comma 2, il **lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale** non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, **il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro;**
- all'art. 29, comma 3-bis, viene soppressa la parola «*ordinarie*». A seguito della novella, **per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022**, l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali, è **riconosciuto con i criteri e per le durate** di seguito indicate:
 - a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano **occupato mediamente fino a 5 dipendenti**, per una **durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;**
 - b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano **occupato mediamente più di 5 dipendenti**, per una **durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;**
- all'art. 30, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «*assegno di integrazione salariale di importo*» è inserita la seguente: «*almeno*». A seguito della novella, quindi, **per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022**, i **fondi di solidarietà bilaterali** assicurano la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, e **stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai predetti trattamenti di integrazione salariale**, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dalle varie norme relative ai suddetti due istituti.